



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**SEGRETERIA TERRITORIALE DI BARI E BAT**

Bari, via A. De Gasperi, 270-tel. 3476109524 – [bari@uilpa.it](mailto:bari@uilpa.it)

**Al direttore della DRE Puglia**

**p. c. Al segretario Nazionale UILPA Agenzia delle Entrate**

**OGGETTO:** Comunicazione nominativi del personale addetto alla vigilanza, nota del direttore regionale della Puglia protocollo n. 64257/2015 del 19/06/2015.  
**Violazione di norme imperative e comportamento antisindacale.**

E' stata diffusa negli uffici della Puglia la nota in oggetto, priva di motivazioni, che comunica, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori, “... **i nominativi del personale a cui sono affidati i compiti di vigilanza sull'attività lavorativa di tutti i lavoratori degli uffici della Puglia**”. La suddetta nota specifica che il personale vigilerà sul rispetto delle norme in materia di corretto adempimento nelle attestazioni delle presenze in Ufficio. Sono riportate le seguenti fonti normative: D. Lgs. 300/99; Statuto dell'Agenzia delle Entrate e legge 300/70.

La specificità del suddetto personale, **assegnato alla vigilanza non con un provvedimento organizzativo diretto ma indirettamente e impropriamente attraverso la comunicazione di garanzia richiesta dallo Statuto dei Lavoratori**, è di essere tutti in organico al servizio di Audit della stessa direzione regionale Puglia, ben 22 unità.

La predetta comunicazione è sostenuta evidentemente dall'astratta interpretazione del precetto del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009, **ma viola gli artt. 6 e 9 del D. Lgs. 165/2001 e dunque l'art. 6 del CCNL (consultazione obbligatoria nei casi di organizzazione e disciplina degli uffici); viola lo stesso art. 3 dello Statuto dei lavoratori, perché non riporta le cosiddette mansioni speciali che svolgeranno i “vigilanti”; altresì, viola gli artt. 17 e 55-bis del D. Lgs. 165/01, che dispongono dell'autonomia gestionale e disciplinare del direttore**

**dell'ufficio sede dirigenziale e dunque lo stesso precetto di diritto che dispone della motivazione degli atti di gestione delle risorse umane nel contesto delle normali relazioni sindacali come disciplinate dall'art. 6 del CCNL.**

Orbene, in mancanza di precisi e puntuali riferimenti normativi nella su richiamata comunicazione, possiamo leggerla solo attraverso la ratio dell'art. 3 dello Statuto dei lavoratori e quindi coglierne la grave contraddittorietà. Il predetto art. 3 è finalizzato a rendere pubblici sia i nomi degli addetti alla vigilanza che le loro mansioni specifiche, nell'evidente e logica circostanza della presenza di addetti esterni ed estranei all'organizzazione del lavoro. E' di tutta evidenza che la garanzia di conoscere i nomi e le mansioni specifiche non si pone, perché noti negli ordini di servizio, in presenza di una vigilanza gerarchica, funzionale e per procedimenti e prodotti, delle attività di lavoro, come quella attualmente in essere negli Uffici e disposta dalla norma vigente. Nell'Agenzia delle Entrate, la vigilanza delle attività di lavoro è esercitata, appunto, dalla gerarchia di potere articolata con la mappatura dei procedimenti e il monitoraggio della produzione; dai capi team ai capi area, ai capi ufficio e al direttore dello stesso ufficio, preposti agli incarichi di coordinamento, direzione e disciplina del lavoro, secondo le disposizioni di servizio notificate a tutti i lavoratori ed emesse dai dirigenti-direttori degli Uffici, in ottemperanza dell'autonomia e responsabilità gestionale come garantita dal D. Lgs. 165/2001 e successivi aggiornamenti.

Sulla base di quanto precede è possibile concludere che di fatto si è istituito un corpo di vigilanza interno in concorrenza con la potestà gestionale e disciplinare dei direttori delle sedi dirigenziali, attribuendo al personale dell'Audit un ruolo privo di fondamento giuridico. Si è di fatto realizzata una vera e propria sovrastruttura con funzioni di disciplina in spregio dell'art. 9 del D. Lgs 165/2001 e del relativo art. 6 del CCNL, circa il rispetto della "consultazione obbligatoria" delle OO.SS. per l'evidente circostanza di cambiamenti nell'organizzazione e disciplina degli uffici. **A riguardo, è il caso di richiamare l'illegittima prassi, assunta nella DRE Puglia in questi ultimi anni, di avocare in DRE la trattazione completa di tutti i procedimenti disciplinari al di sotto della sanzione dei 10 giorni di sospensione dal servizio, attività di competenza dei direttori degli uffici sede dirigenziale.**

Ulteriore conferma di un processo di burocratizzazione e centralizzazione che nella prassi produce dinamiche e relazioni ridondanti e fuorvianti dalla buona gestione degli uffici, privando i direttori delle sedi dirigenziali della potestà organizzativa e disciplinare senza

giustificato motivo e in spregio della loro autonomia gestionale fissata e vincolata dal D. Lgs. 165/2001. Di conseguenza, tende a svuotare e minimizzare le relazioni sindacali all'interno degli Uffici, di fatto rappresentando un concludente e palese comportamento antisindacale e **l'ulteriore prova gravissima è tutta nella stessa comunicazione contestata, che si prende gioco dello statuto dei lavoratori e quindi delle stesse OO.SS., indicando i nomi del personale di vigilanza ma non le mansioni specifiche dello stesso.**

**Si invita il direttore regionale a ritirare la contestata comunicazione sui generis e a convocare le OO.SS. per la consultazione obbligatoria sui cambiamenti nell'organizzazione e disciplina degli uffici che di fatto si sta attuando, con una prassi di evidente comportamento antisindacale.**

BARI, 10/07/2015

**Coordinatore regionale Agenzia delle Entrate**

Segretario Generale Territoriale  
UILPA BARI  
Sante Giannoccaro

